

# **BVGer D-4399/2015 vom 14. Dezember 2017**

Bundesverwaltungsgericht, 2017-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-4399\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4399_2015)

FR: TAF D-4399/2015 du 14 décembre 2017

IT: TAF D-4399/2015 del 14 dicembre 2017

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

### **E. 3.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2<sup>a</sup> frase LAsi).

### **E. 3.2**

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5).

### **E. 3.3**

Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).

### **E. 3.4**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

### **E. 3.5**

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11

consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

#### **E. 4.1**

Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina il ricorrente è espatriato a causa delle presunte rappresaglie subite da lui e dai famigliari a seguito alle attività politiche del fratello, E.\_\_\_\_\_. Quest'ultimo, come detto, ha fatto l'oggetto di una separata procedura d'asilo poi stralciata dai ruoli dall'allora Ufficio federale della migrazione su sua espressa richiesta.

#### **E. 4.2**

A proposito di E.\_\_\_\_\_ è avantutto opportuno fare osservare come la richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguentemente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche circa il successivo ritiro della domanda d'asilo, si può constatare come la stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E.\_\_\_\_\_ con una seconda cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto dichiarato dall'interessato, E.\_\_\_\_\_ avrebbe svolto attività politiche di vario genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006 (cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno deciso di tornare una prima volta nel proprio paese d'origine nonostante non fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievoli altrimenti evitabili (cfr. ricorso, pag. 5). Per di più, malgrado il fratello sarebbe già stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane proprio durante il suo rimpatrio del 2006/2007, dal gravame è parimenti deducibile che E.\_\_\_\_\_ in quell'occasione sarebbe espatriato munito di passaporto senza incontrare problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno, successivamente alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicurezza avrebbero arrestato il padre del ricorrente (B.\_\_\_\_\_) in ben due occasioni onde ottenere informazioni sul figlio (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene, nonostante tutto ciò E.\_\_\_\_\_ avrebbe preso la decisione di rientrare una seconda volta in Iran nel (...) del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5). Ora, già solo per questi motivi, il Tribunale ha ragioni per dubitare del fatto che E.\_\_\_\_\_ fosse realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle autorità iraniane in ragione delle sue attività politiche. A tal riguardo occorre inoltre rilevare come le stesse circostanze a monte di tale rientro risultino evanescenti. Secondo quanto riportato dal ricorrente è infatti possibile dedurre che la situazione di salute del padre, indicata da E.\_\_\_\_\_ come causa del suo rimpatrio (cfr. ricorso pag. 6), quandanche realmente critica, fosse sensibilmente migliorata già prima che quest'ultimo intraprendesse il suo viaggio (circostanza quest'ultima confermata dallo stesso fatto che B.\_\_\_\_\_ si sia recato ad accogliere il figlio in aeroporto; cfr. ricorso, pag. 6).

#### **E. 4.3**

Venendo alle dichiarazioni del ricorrente a proposito delle presunte traversie e rappresaglie subite durante il servizio militare a causa delle attività politiche del fratello, è inoltre possibile rilevare un'ulteriore serie di elementi dissonanti. Anzitutto, è indubbio che le dichiarazioni rese dall'interessato in corso di procedura presentino importanti incongruenze. Invero, in occasione dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha dichiarato aver disertato la prima volta nel corso dell'undicesimo mese del 1388 e di essere ritornato in caserma verso la fine del primo mese del 1389 (cfr. atto A3, pag. 8 e 10), cosa che si traduce in un lasso di tempo compreso tra i due ed i tre mesi. Sennonché, nell'ambito della

successiva audizione sui motivi d'asilo, il richiedente ha invece collocato il suo rientro in servizio a cinque/sei mesi di distanza dalla fuga (cfr. atto A9, pag. 8). Chiamato ad esprimersi in proposito, egli si è limitato ad imputare l'incongruenza alla situazione di stress ed ha segnalato un possibile mancato computo della formazione iniziale (cfr. atto A9, pag. 13), cosa ovviamente non pertinente, posto che il lasso di tempo considerato nulla ha a che vedere con la data d'incorporazione. Non di meno, anche l'argomentazione ricorsuale secondo la quale la variabilità sarebbe da imputare a difficoltà di memorizzazione ed alla distanza temporale non spiega un sì estesa incongruenza. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dall'interessato nel corso della prima audizione, può essere dedotto ch'egli, dopo essere stato recluso per un mese nel febbraio del 2011 a seguito di una seconda fuga, avrebbe ripreso il servizio per un certo periodo, prima di disertare definitivamente nel febbraio del 2012 (cfr. atto A3, pag. 8-12). Ora, ciò mal si sposa con quanto da lui dichiarato nel corso della seconda audizione, e meglio, che dopo la scarcerazione sarebbe rimasto alla base militare per soli uno o due giorni prima di abbandonarla in modo risolutivo (cfr. atto A9, pag. 11). Su tali presupposti, la tesi ricorsuale che pare identificare una possibile interpretazione conforme tra le diverse affermazioni va a sua volta disattesa.

#### **E. 4.4**

Del resto, lo stesso comportamento del ricorrente a seguito dei presunti avvenimenti summenzionati, risulta del tutto insensato. È infatti di difficile comprensione che una persona a rischio costante di arresto abbia atteso oltre due anni e mezzo prima di espatriare. Pure di ardua comprensione resta il fatto che in un paese nel quale l'efficienza delle autorità di perseguimento è nota, il ricorrente abbia potuto liberamente spostarsi nella capitale svolgendo nel frattempo anche un'attività lucrativa (cfr. atto A9, pag. 11), così come il fatto di essersi completamente disinteressato del fatto ch'egli fosse ricercato o meno e l'amnesia in merito all'ammontare della sanzione inflittagli (cfr. atto A3, pag. 10: atto A9, pag. 10). Quanto addotto nel gravame, e meglio, il fatto che l'interessato avrebbe minimizzato i rischi, non può inoltre essere condiviso in questa sede.

#### **E. 4.5**

Infine, è d'uopo rilevare come le dichiarazioni spontanee del ricorrente a proposito degli arresti siano a tal punto sommarie e stereotipate da instillare il dubbio quanto al fatto ch'esse siano realmente state vissute in tali termini dal soggetto (cfr. atto A, pag. 10 e A9, pag. 8). Per giunta, gli argomenti invocati in sede ricorsuale non sono atti a fondare una diversa opinione del TAF.

#### **E. 4.6**

Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che il ricorrente ed i familiari sarebbero finiti nel collimatore delle autorità iraniane, il discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire dalla rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta dell'autorità di prima istanza, i documenti giudiziari adottati contengono numerose difformità con il materiale comparativo sia sotto l'aspetto della forma che del merito. L'entità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre tale da non potersi spiegare, come lo vuole l'insorgente, sulla sola base del precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze rilevate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica l'argomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra il referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo innegabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità della

giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile credere che un tribunale giunga a condannare espressamente un'intera famiglia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in possesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto, essendosi il ricorrente limitato a sollevare alcune congetture circa l'obiettività e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il fatto che l'insorgente, patrocinata in sede ricorsuale, nonostante abbia in più occasioni prospettato l'allegazione di ulteriori elementi atti a confutare le risultanze della perizia, non è riuscito in tale intento.

#### **E. 5**

In sunto, v'è dunque luogo di ritenere che la versione adottata dal ricorrente non sia nel complesso veritiera. Come detto, vi sono già dubbi quanto al tenore delle attività politiche svolte di E. \_\_\_\_\_ ed al fatto ch'egli sia effettivamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, l'attendibilità personale del ricorrente va considerata fortemente compromessa, stante la produzione di mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni dell'insorgente non ossequiano i criteri di cui all'art. 7 LAsi e come tali vanno considerate inverosimili. Al riguardo va inoltre constatato che nel proprio gravame, l'interessato, nonostante fosse rappresentato, non è in alcun modo stato in misura di rendere spiegazioni conclusive o letture alternative condivisibile in relazione agli elementi incongruenti rilevati dall'autorità intimata. Infine, per quanto concerne le presunte traversie di cui avrebbe fatto oggetto il padre del ricorrente, si rinvia a quanto esposto nella rispettiva decisione di cui ai ruoli D-4396/2015.

#### **E. 6**

Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui il ricorrente si è avvalso in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all'annullamento della decisione impugnata.

##### **E. 7.1**

Va al riguardo rammentato che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).

##### **E. 7.2**

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale, il diritto di essere sentito dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid. 5).

### **E. 8.1**

In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti a cui si appella il ricorrente censurando il mancato coinvolgimento di E.\_\_\_\_\_, occorre anzitutto rilevare che dai disposti applicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l'autorità di agire in tal senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all'autorità di amministrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti per la decisione. Lo stesso obiettivo dichiarato del disposto è infatti quello di giungere alla "verità materiale" (cfr. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d'informazione disponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la necessità di procedere all'audizione di E.\_\_\_\_\_ dal momento ch'essa era già in possesso di sufficienti elementi per fondare la propria decisione.

### **E. 8.2**

Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in questa sede alla richiesta di richiamo formale dell'incarto riguardante E.\_\_\_\_\_ formulata dall'insorgente. Come si evince dai considerandi precedenti, gli atti relativi alla ricorrente si sono rivelati sufficienti per giungere ad una valutazione completa anche nell'ambito della presente procedura ricorsuale.

### **E. 8.3**

Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbuglio il ben fondato del provvedimento avverso. Invero, dal momento che E.\_\_\_\_\_ non era parte in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa propria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, il qui ricorrente nemmeno poteva vantare un diritto ad essere sentito al proposito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev'essere posta in relazione con l'accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo, una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.

### **E. 9**

Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell'asilo, il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. Il ricorrente non è infatti riuscito a rendere verosimile di aver subito atti pregiudizievoli a causa delle attività politiche del fratello, il cui tenore può del resto già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all'inserto. A miglior esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche del ricorrente, segnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello stesso E.\_\_\_\_\_ nell'ambito della procedura d'asilo che lo riguardava.

#### **E. 10**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 11**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

#### **E. 11.1**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso L'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli l'insorgente di essere esposto, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU

contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

### **E. 11.2**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio nazionale. La situazione personale dell'interessato non osta inoltre all'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

### **E. 11.3**

Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

### **E. 12**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

### **E. 13.1**

Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).

### **E. 13.2**

Nella presente fattispecie, i documenti prodotti dal ricorrente in sede ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra). In considerazione di ciò, si giustifica la confisca dei mezzi di prova da lui prodotti con scritto del 2 marzo 2016.

### **E. 14**

Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con le procedure ricorsuali concernenti i genitori (D-4396/2015) e la sorella (D-4398/2017), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non vi è più luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.

## **E. 15**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 25 gennaio 2016. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.